



PROVINCIA DI TREVISO

Atto TOARUO		
Settore T	Ambiente/Pianificazione Territoriale	
Servizio AU	Ecologia e ambiente	
U.O.	0030	Rifiuti e Cave
Ufficio TSUS	Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo	
C.d.R.	0023	Ecologia ed Ambiente
Autorizzazione impianto		
N. Reg. Decr.	574/2009	Data 30/10/2009
N. Protocollo	109993/2009	1
Oggetto: B & B TRUCIOLI S.r.l. - Rinnovo autorizzazione		
all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti		
non pericolosi sito in Via Bersaglieri, 5 - San		
Polo di Piave. D.Lgs.152/2006, L.R.3/00		
IL DIRIGENTE		
<p>RICHIAMATO il D.D.P. n.1098/2005 del 21.12.2005 con il quale la ditta B&B Trucioli S.r.l., P.IVA 00587900267, sede legale in Via Calfarda, 1, in Comune di San Polo di Piave, è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via dei Bersaglieri, 5, in Comune di San Polo di Piave fino al 30.10.2009;</p> <p>VISTO che con il provvedimento di cui sopra la ditta è stata autorizzata allo scarico delle acque reflue industriali con recapito nel fossato tombinato di via dei Bersaglieri;</p> <p>RICHIAMATO il D.D.P. 91/2008 del 12.02.2008, con il quale è</p>		
Pag. 1 di 15		

**PROVINCIA DI TREVISO**

stato modificato il quantitativo massimo annuo di rifiuti trattabili, pari a 8000 t/a;

VISTA la nota del 06/07/2009, prot. n. 77459/2009 del 20/07/2009, con cui la Ditta chiede il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in oggetto e allo scarico delle acque reflue provenienti dallo stabilimento;

VISTA la nota della Ditta del 23/10/2009, assunta al prot. 108014 del 27/10/2009, con la quale sono state precisate le modalità operative nella gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti;

CONSIDERATO che non sono state comunicate variazioni dell'attuale gestione dell'impianto;

RILEVATO che la polizza fideiussoria scade il 30/04/2010;

VISTA l'istruttoria condotta dall'Unità Operativa Gestione Rifiuti Urbani ed Assimilati del 20/10/2009;

VISTA l'istruttoria condotta dall'Unità Operativa Tutela della qualità delle acque del 21/08/2009;

RITENUTO di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio comprensiva dell'autorizzazione allo scarico fino al 30/10/2019;

VISTI il D.Lgs. 152/06, la L.R. 3/2000 e la Del. Com. Int. del 27.07.1984;

VISTO il D.Lgs. 81/2008 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

**PROVINCIA DI TREVISO**

VISTA la D.G.R.V. 2528 del 14.07.1999 in merito alla
determinazione delle garanzie finanziarie;

VISTI la L.R. 33/85, il P.R.R.A./89, la Delibera del
Comitato Interministeriale per la tutela delle acque
dall'inquinamento del 4.2.77 e la Circolare Regionale n. 35
del 4.6.86;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di
Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - La Ditta B&B Trucioli S.r.l., con sede legale in
via Calfarda, 1, in Comune di San Polo di Piave, P.IVA
00587900267, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di
recupero di rifiuti non pericolosi sito in Via dei
Bersaglieri, 5, in Comune di San Polo di Piave,
catastralmente individuato al Fg. 13, mappale n. 1089, fino
al 30/10/2019.

ART. 2 - Presso l'impianto possono essere conferiti
esclusivamente i rifiuti speciali non pericolosi,
identificati dai seguenti codici CER, nel rispetto delle
prescrizioni/limitazioni indicate per singolo codice,
qualora espresse:

- CER 020103 scarti di tessuti vegetali;
- CER 020107 rifiuti della silvicoltura;
- CER 030101 scarti di corteccia e sughero;
- CER 030105 segatura, trucioli, residui di taglio, legno,

**PROVINCIA DI TREVISO**

pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104*;

- CER 030199 rifiuti non specificati altrimenti, purché costituiti prevalentemente da materiale ligneo;
- CER 030301 scarti di corteccia e legno;
- CER 150103 imballaggi in legno;
- CER 170201 legno;
- CER 191207 legno diverso da quello di cui alla voce 191206*;
- CER 200138 legno diverso da quello di cui alla voce 200137*.

ART. 3 - Presso l'impianto può essere ritirato un quantitativo massimo annuo di rifiuti pari a 8.000 t; la quantità massima di rifiuti messi in riserva non deve eccedere le 1020 t.

ART. 4 - La Ditta è autorizzata a svolgere l'attività di raggruppamento (R12) di rifiuti a base legnosa codificati con differenti codici CER; è fatto divieto di mescolare legno trattato con legno vergine (non trattato) nel caso in cui la destinazione successiva richieda che il legno sia vergine (non trattato). Al rifiuto esitato dalla miscelazione di differenti codici va attribuito un codice della classe 19.

ART. 5 - La Ditta è autorizzata all'esercizio delle attività di recupero, individuate nelle azioni di:

**PROVINCIA DI TREVISO**

- messa in riserva;
- selezione, cernita;
- cippatura e pressatura di rifiuti costituiti da materiale ligneo.

Le attività di recupero di cui al presente articolo sono riferibili alle operazioni R13 (messa in riserva), R12 (selezione e cernita finalizzata a migliorare la qualità del rifiuto) e R3 (riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi) di cui all'allegato C del D.Lgs. 152/2006.

ART. 6 - La gestione dei rifiuti destinati alla produzione di combustibile (bricchetti, pellets, cippato o tronchetti) o comunque all'utilizzo come legno vergine, deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti devono essere costituiti solamente da legno vergine (non trattato), come definito alla Sez. 4, parte II dell'All. X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, al punto 1, lettera d);
- b) lo stoccaggio dei rifiuti di legno vergine nel piazzale deve avvenire in area dedicata e opportunamente segnalata;
- c) deve essere apposta idonea cartellonistica che indichi il codice CER di ciascun rifiuto e la dicitura "legno vergine (non trattato)";
- d) i carichi di rifiuti costituiti da legno vergine (non trattato) in ingresso all'impianto, ad eccezione delle


**PROVINCIA DI TREVISO**

potature, devono essere accompagnati da una dichiarazione del produttore che attesti che si tratta di scarto di legno vergine che non ha subito contaminazioni con sostanze estranee durante il ciclo di produzione; la dichiarazione va effettuata in occasione del primo conferimento all'impianto e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque, ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto; gli estremi della dichiarazione vanno riportati nello spazio delle annotazioni del registro di carico/scarico ("dichiarazione legno non trattato della ditta (denominazione) del (data)");

e) per il rifiuto in uscita dall'impianto costituito da legno non trattato derivato da attività R12 (miscelazione) e codificato con CER della classe 19, nello spazio annotazioni del registro di carico/scarico vanno indicati i codici miscelati e, per ognuno, va specificato che si tratta di legno vergine (non trattato).

ART. 7 - L'impianto deve essere gestito nel rispetto dei principi di cui all'art. 178, comma 2, del D.Lgs. 152/06, nonché del rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) l'organizzazione e la gestione dell'impianto devono essere conformi a quanto indicato nella relazione tecnica allegata alla nota del 04.03.2005, prot. 24325, approvata con D.D.P. 1098/2005 del 21/12/2005;

**PROVINCIA DI TREVISO**

- b) le aree di stoccaggio devono essere gestite in conformità a quanto riportato nella tavola n.1 approvata con D.D.P. 1098/2005 del 21/12/2005 e allegata al presente decreto;
- c) i rifiuti devono essere depositati esclusivamente nel piazzale, identificato nella tavola n.1 come area per l'"accumulo di scarti di legno";
- d) i sottoprodotti devono essere depositati esclusivamente nel capannone, identificato nella tavola n.1 come area "deposito materie prime";
- e) la ditta deve provvedere a dividere in modo evidente e documentato il flusso di lavorazione del rifiuto dal flusso dello scarto di legno costituito da sottoprodotto;
- f) tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo l'All. D, parte IV del D.Lgs. 152/2006, mediante apposita cartellonistica;
- g) i rifiuti messi in riserva (R13) devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
- h) i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo, come definito dalla lettera m) comma 1, dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006;
- i) il responsabile tecnico dello stabilimento è tenuto a porre in atto misure e provvedimenti di sicurezza e

**PROVINCIA DI TREVISO**

antincendio in relazione alle caratteristiche e all'articolazione dell'attività; l'attività va esercitata in conformità alla normativa antincendio;

l) devono essere rispettate le norme tecniche, di sicurezza e di igiene previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché il piano di zonizzazione acustica comunale, e garantita una costante pulizia dell'area.

ART. 8 - La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:

a) in presenza di codici cosiddetti "a specchio", la classificazione di non pericolosità, ai sensi dell'All. I, Parte IV del D.Lgs. 152/2006, deve essere supportata da analisi oppure da scheda tecnica di prodotto che certifichi l'assenza di sostanze pericolose. Solamente nel caso di legno vergine può essere sostituita da una dichiarazione sottoscritta dal produttore dello scarto, come previsto dall'art.7 lett. d) del presente provvedimento, che attesti che il legno vergine non ha subito contaminazioni con sostanze estranee durante il ciclo di produzione e che riporti le seguenti informazioni tecniche:

- provenienza: ciclo produttivo;
- eventuali esiti di autocontrollo;
- informazioni merceologiche o analitiche o altra

**PROVINCIA DI TREVISO**

documentazione specifica;

b) il campionamento, le analisi, le schede tecniche o la dichiarazione sostitutiva sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;

c) per il campionamento dei rifiuti, si devono applicare le norme UNI 10802;

d) per le analisi, si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

e) le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo.

ART. 9 - I prodotti dell'attività di recupero possono essere commercializzati, in quanto prodotti, solo se rispondenti alle specifiche dettate dal D.M. 5/2/98 o da successiva norma tecnica emanata ai sensi dell'art. 181-bis del D.Lgs. 152/2006. La Ditta deve tenere a disposizione dell'autorità di controllo le verifiche tecniche eseguite sui prodotti.

ART. 10 - Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta

**PROVINCIA DI TREVISO**

ad evitare il reiterarsi dei casi di conferimento anomalo e il rischio ambientale ed assicurare il corretto smaltimento del rifiuto; in particolare:

- a) deve essere posto in aree di stoccaggio esclusivamente dedicate, realizzate al coperto e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza;
- b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto.

ART. 11 - Ai fini delle elaborazioni statistiche condotte dall'Osservatorio provinciale sui rifiuti, la Ditta deve trasmettere allo stesso, in formato elettronico (Excel o compatibile) all'indirizzo osservatoriorifiuti@provincia.treviso.it, un resoconto semestrale in cui si riportano relativamente all'impianto in oggetto:

- a) quantitativi in tonnellate dei rifiuti in ingresso e in uscita, suddivisi secondo i codici e le operazioni condotte sugli stessi presso l'impianto;
- b) quantitativi in tonnellate di materie prime secondarie e/o prodotti in uscita;
- c) relativamente ai soggetti destinatari dei rifiuti in uscita dall'impianto: nominativo azienda, indirizzo

**PROVINCIA DI TREVISO**

della sede operativa, attività, operazioni di recupero effettuate, codici ricevuti, estremi autorizzativi;

d) relativamente ai soggetti destinatari della materia prima secondaria (MPS)/prodotti in uscita all'impianto: nominativo azienda, indirizzo della sede operativa, attività.

I resoconti devono essere trasmessi entro il 31/07 e il 31/01 di ogni anno, a partire dalla data di autorizzazione.

ART. 12 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 13 - La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.

ART. 14 - La Ditta è autorizzata allo scarico delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di depurazione annesso allo stabilimento indicato all'art.1, con recapito nel fossato tombinato di via dei Bersaglieri, alle seguenti condizioni:

a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006;

**PROVINCIA DI TREVISO**

b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/99;

c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dall'impianto di depurazione devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale per almeno i seguenti parametri: pH, COD, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale e idrocarburi totali. Con cadenza annuale deve essere valutato il saggio di tossicità acuta. I referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo;

d) lo scarico deve essere sempre accessibile per il campionamento da parte dell'Autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con una capacità di almeno 50 L e comunque idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

ART. 15 - La pulizia e la manutenzione dell'impianto di depurazione vanno effettuate regolarmente. In particolare le vasche di decantazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi in esse sedimentata possa pregiudicare l'efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato in un apposito quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere

**PROVINCIA DI TREVISO**

garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte ad evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.

ART. 16 - E' vietato immettere nell'impianto di depurazione reflui diversi da quelli previsti dalla domanda.

ART. 17 - Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di depurazione deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione.

ART. 18 - Gli eventuali scarti ed i rifiuti generati dall'impianto di depurazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stesso rechi pregiudizio all'ambiente.

ART. 19 - L'ARPAV è incaricata del controllo dell'osservanza del presente decreto, anche mediante accertamento analitico per verificare il rispetto dei limiti allo scarico.


ART. 20 - Ogni variazione riguardante la titolarità della ditta e la modifica dell'impianto o dello scarico devono essere preventivamente autorizzate.

ART. 21 - La Ditta è tenuta a presentare alla Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento del presente provvedimento, una polizza fideiussoria, conforme alla versione 3.5 del fac-simile di fideiussione della Provincia di Treviso (reperibile nel sito www.provincia.treviso.it),

**PROVINCIA DI TREVISO**

in originale, con massimale assicurato pari al prodotto fra il costo unitario di € 128,00/t e la quantità massima stoccabile nell'impianto (1020 tonnellate) dei rifiuti sottoposti alla sola messa in riserva (R13), con indicazione dell'indirizzo della sede dell'attività di recupero e validità di 10 anni e 6 mesi, più 6 mesi di cui al punto 8 del fac-simile di fideiussione stesso, completa di sottoscrizione in nome e per conto del fideiussore, effettuata da soggetto con adeguati poteri che devono essere attestati con la produzione di idonea documentazione davanti ad un notaio. Da questi deve essere certificata l'autenticità della sottoscrizione, nonché i requisiti negoziali richiesti. La Ditta potrà presentare garanzie finanziarie ridotte, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs.152/2006, allegando il documento attestante la certificazione EMAS o UNI-EN-ISO 14001:2004. Le polizze relative alle garanzie finanziarie devono essere rinnovate almeno tre mesi prima della scadenza della presente autorizzazione, dandone comunicazione a questa Amministrazione.

ART. 22 - Il presente atto non sostituisce visti, pareri e concessioni, nonché eventuali altri atti autorizzativi, necessari al fine della gestione dell'impianto. Pertanto la presente autorizzazione è accordata facendo comunque salvi eventuali diritti di terzi, nonché l'obbligo di acquisire

**PROVINCIA DI TREVISO**

le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti,
con particolare riferimento al nulla-osta allo scarico
rilasciato dall'ente gestore del copro idrico recettore.

ART. 23 - La presente autorizzazione potrà essere sospesa,
modificata, revocata o dichiarata decaduta, nei casi
previsti dall'art. 210 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 35
della L.R. 3/2000.

ART. 24 - Il rinnovo della presente autorizzazione deve
essere richiesto entro 180 giorni dalla scadenza.

ART. 25 - Il presente provvedimento va trasmesso alla
Ditta, alla Regione Veneto, all'ARFAV di Treviso, all'ATC
Marca Ambiente, al Comune di San Polo di Piave,
all'Osservatorio Regionale Rifiuti e Compostaggio di
Castelfranco Veneto e va affisso all'albo della Provincia
ed a quello del Comune.



Dott. Carlo Pasticavoli